



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Deliberazione di Giunta Municipale N. 18 del 16/02/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 11:40, presso la sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO LUPOLI FRANCESCO e con l'intervento degli Assessori:

| <u>CARICA</u> | <u>COGNOME E NOME</u> | <u>PRESENTE</u> |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| SINDACO | LUPOLI FRANCESCO | SI |
| VICESINDACO | D'ALFONSO ALESSANDRA | SI |
| ASSESSORE | LATERZA LUIGI | -- |
| ASSESSORE | MANDORINO MARIKA | SI |
| ASSESSORE | MARRA FRANCESCO | SI |
| ASSESSORE | MENZA FABRIZIO | SI |

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale LALISCIA DOTT. GIUSEPPE .

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

| Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 | |
|---|---|
| REGOLARITA' TECNICA | REGOLARITA' CONTABILE |
| Parere: FAVOREVOLE | Parere: FAVOREVOLE |
| Data: 15/02/2022 | Data: 15/02/2022 |
| Responsabile del Settore LIBERA ARCANGELO | Responsabile del Servizio Finanziario D'ERRICO COSIMO |

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al Personale ing. Fabrizio Menza.

Visto l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono , tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti , potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

Visto l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”*;

Visto altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*;

Richiamato l'art. 45, c. 1, CCNL 14.9.2000, ancora vigente, il quale prevede espressamente che: *“gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”*;

Considerato pertanto che l'attribuzione del buono pasto non rappresenta un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti, poiché l'attivazione di tale istituto può essere prevista solo qualora l'ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie;

Visto che l'ARAN ha precisato che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi;

Visto l'art. 48, c. 3, del TUEL ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Considerato che si rende necessario riformulare il precedente regolamento anche alla luce di quanto deliberato con atto di indirizzo di G.M. n. 16 del 08.02.2022 dove è stato previsto il valore del buono pasto pari ad € 7,00 ed il rilascio in modalità telematica in attuazione al processo di transizione digitale verso cui questa Amministrazione intende avviare ogni suo servizio;

Ritenuto pertanto di dotare il Comune di un nuovo regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, che tenga conto di quanto sopra richiamato;

Visto il Regolamento per l'erogazione del servizio buono pasto predisposto dall'ufficio personale e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto, altresì, che copia della presente e dell'unito regolamento sarà inoltrata alle organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto inoltre di disporre l'entrata in vigore del nuovo regolamento a far dal 01/03/2022, data l'esigenza di assicurare la continuità del servizio;

Visti i pareri di cui all'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente riportate;

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogheranno le norme del presente regolamento, qualora risultino incompatibili;
3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dal 01/03/2022 e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.

Successivamente, con distinta ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Il Vice Segretario Comunale
LALISCIA DOTT. GIUSEPPE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- A. è stata trasmessa
[] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 18/02/2022
[] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____
- B. è divenuta esecutiva
il giorno 16/02/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
- C. è stata pubblicata in data 18/02/2022 (N. 297 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 18/02/2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 16/02/2022)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Pulsano, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 45 e 46, CCNL 14 settembre 2000, art. 26, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018*).

2. Il Comune di Pulsano, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.

3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi e sono erogati in modalità telematica in attuazione al processo di transizione digitale verso cui questa Amministrazione intende avviare ogni suo servizio

4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto provvisto di apposito Pos o autorizzati dal Comune di Pulsano

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per la giornata di rientro del martedì e del giovedì, il Segretario Generale, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2. Per gli addetti al servizio di polizia Locale vale quanto stabilito nel successivo comma 5

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13:30 e le ore 15:30. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore e trenta minuti complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 8 ore e 30 minuti nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e di massimo due ore.

5. il buono pasto spetta ai dipendenti adibiti al servizio di polizia locale che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità di erogare i servizi nonché dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, svolgono nella settimana lavorativa almeno due giornate di lavoro con minimo 7 ore e 30 minuti complessive di lavoro con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore (in questo caso gli stessi avranno diritto a massimo due buoni pasto settimanali). In casi eccezionali in cui gli operatori di Polizia Locale risultano essere impegnati in attività di servizio improrogabili, in corrispondenza dell'orario di pausa previsto dal contratto, il buono pasto, sempre nel limite massimo di due per settimana, può essere riconosciuto previa idonea attestazione del Comandante della Polizia locale che attesterà l'impossibilità ad interrompere il servizio, riconoscendo l'impossibilità a garantire la pausa psicofisica nella fascia oraria di riferimento

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura per motivate e comprovate esigenze di servizio l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

7. Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto:

- i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo;
- i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno;
- i permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano e comunque se non si raggiungono le ore effettive di lavoro a secondo di quanto stabilito all'art. 3

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il buono pasto all'interno della tessera elettronica:

- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. La tessera elettronica contenente i buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento il dipendente deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento il dipendente dovrà richiedere la sostituzione della tessera all'ufficio personale previa consegna di quella deteriorata.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

3. I buoni pasto sono conteggiati dal Responsabile del servizio personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la contabilizzazione è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7,00; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.

2. L'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero di euro 7,00. In questo caso il Responsabile del servizio personale incaricato all'erogazione dei buoni pasto verifica mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.03.2022 e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.